



ARPEA

**AGENZIA REGIONALE PIEMONTESE
PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA**

Sede Legale: Via Bogino, n. 23 – 10123 TORINO

C.F. 97694170016

DETERMINAZIONE N° 287 – 2025 DEL 15/12/2025

Oggetto: Approvazione del documento di applicazione della normativa unionale, nazionale e regionale in materia di condizionalità sul territorio della Regione Piemonte. Anno 2025.

Il Dirigente dell'Area tecnica e autorizzazione

Visti:

- la determinazione n. 145 – 2022 del 14/07/2022 con la quale viene conferito al Dott. Fabrizio Stranda l'incarico di dirigente dell'Area Tecnica e autorizzazione con decorrenza 15/07/2022 – 14/07/2027;
- il Regolamento di amministrazione e contabilità adottato dal Direttore dell'Agenzia con determina n. 268-2019 del 18/09/2019 ed approvato con D.G.R. n. 18-346 del 04/10/2019.

Richiamati:

- la Legge regionale n. 16 del 21/6/2002, istituzione in Piemonte dell'Organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari;
- il Decreto del MiPAAF n. 1003 del 25/01/2008, che riconosce l'Agenzia Regionale Piemontese per l'Erogazione in Agricoltura quale organismo pagatore della Regione Piemonte, ai sensi del Reg. (CE) n. 885/2006, a decorrere dal 1° febbraio 2008.

Premesso che:

- che ogni anno la normativa di condizionalità viene aggiornata a livello nazionale, regionale e, conseguentemente, anche le regole di controllo vengono aggiornate da Agea Coordinamento e, pertanto, annualmente devono essere aggiornate e recepite dall'OP Arpea.

Richiamati, per quanto riguarda la vecchia programmazione 2014-2022:

- il Regolamento (UE) 1306/2013 recante modalità applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e controllo, prevedono che i controlli volti ad accertare il rispetto dei requisiti di condizionalità siano realizzati dagli Organismi Pagatori competenti per territorio o dagli enti specializzati delegati da OP;
- il Regolamento (Ue) n. 640/2014 dell'11 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- il Regolamento (UE) n. 1307/2013 dei pagamenti diretti e i pagamenti di cui agli articoli 46 e 47 del Regolamento (UE) n. 1308/2013;
- il Regolamento (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- il Regolamento (Ue) 2020/2220 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i Regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il Regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;
- il decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali n. 1787 del 5 agosto 2004, all'articolo 5, stabilisce che le norme quadro inerenti gli obblighi di condizionalità siano definite con apposito Decreto Ministeriale e che l'Agea è responsabile dell'attuazione del sistema dei controlli previsti dai Regolamenti (UE) n. 1306/2013, n. 640/2014 e n. 809/2014;
- il decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 10 marzo 2020, protocollato con il n. 2588/2020 e pubblicato nel Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale", n. 113 del 4 maggio 2020 - Serie generale, "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale";
- il D.M. n. 147385 del 9 marzo 2023 all'articolo 6, in conformità all'articolo 104, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), punto iv), del Regolamento (UE) 2021/2116, dispone che il decreto del MIPAAF, D.M. n. 2588, del 10 marzo 2020, recante la "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n.1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" che continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 2025, ai beneficiari:
 - a) dei pagamenti a superficie e a capo della programmazione 2014-2022 e/o delle programmazioni precedenti la programmazione 2014-2022, che siano finanziati esclusivamente con i fondi relativi a tali programmazioni 2014-2022;

b) dei pagamenti effettuati nell'ultimo triennio ai sensi degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e che siano finanziati esclusivamente con i fondi relativi alla programmazione 2014-2022.

Di conseguenza, per i beneficiari dei pagamenti sopra descritti, definiti di seguito “trascinamenti”, rimangono in essere i seguenti documenti:

- il DM 2588/2020 che, in relazione alla condizionalità, contiene i seguenti allegati:
 - allegato 1, recante l'elenco dei Criteri di Gestione Obbligatorie e delle Norme di Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali, la normativa nazionale di recepimento, l'ambito di applicazione, gli impegni aziendali, le condizioni di intervento delle Regioni e Province Autonome;
 - allegato 2, recante le tabelle dei dati relativi ai campioni estratti, ai controlli svolti e ai relativi esiti riferiti all'anno precedente, da fornire secondo le modalità descritte nell'articolo 10 del DM 180/2015;
 - allegato 3, che descrive le modalità di calcolo delle riduzioni derivanti dalla condizionalità;
- la Deliberazione della Giunta della Regione Piemonte n° 13-1620 del 03/07/2020 - Oggetto: disciplina del regime di condizionalità in attuazione del decreto ministeriale n. 2588 del 10/3/2020;
- la Circolare AGEA prot. 58928 del 1° agosto 2022, relativa all'applicazione delle regole inerenti alla normativa unionale e nazionale in materia di Condizionalità come disposte a livello nazionale dal DM 2588/2020, fissa i termini e gli aspetti procedurali di attuazione del DM, nonché i criteri comuni di controllo e gli indici di verifica del rispetto degli impegni, permettendo:
 - la corretta individuazione dei Criteri di Gestione Obbligatorie e delle Norme di Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali applicabili alle aziende agricole beneficiarie degli aiuti evidenziati più sopra;
 - la verifica, da parte dell'autorità di controllo, del rispetto degli impegni previsti in capo all'agricoltore;
 - l'acquisizione, nel corso dei controlli che verranno svolti da parte dell'Organismo Pagatore competente o di altra Autorità competente per i controlli, di informazioni qualitative o quantitative sufficienti a calcolare l'esito ed applicare l'eventuale riduzione od esclusione dai pagamenti;
- la Determinazione ARPEA n. 267 – 2023 DEL 07/11/2023 “Approvazione del modello di convenzione, anno 2022, con la Direzione Sanità – Settore Prevenzione, sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare e l'azienda Sanitaria Locale CN1 – Dipartimento di prevenzione, per l'effettuazione dei controlli di condizionalità, Campagna di domanda 2022, nel campo identificazione, salute, sanità, benessere degli animali e sicurezza alimentare su aziende agricole aderenti al regime di pagamento unico ai sensi del REG. (UE) 1307/2013 e ai contributi per lo sviluppo rurale ai sensi del REG. (UE) 1305/2013 – Provvedimento di modifica alla Determinazione n° 262 – 2022 del 02/12/2022”;
- la Determinazione ARPEA n. 176-2022 del 14/09/2022 “Approvazione del documento inerente applicazione della normativa unionale, nazionale e regionale in materia di condizionalità sul territorio della Regione Piemonte. Anno 2022”.

Richiamati, per quanto riguarda la nuova programmazione 2023-2027:

- il Regolamento (UE) n. 2021/2115 del 2 dicembre 2021 “recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della

PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013”;

- il Regolamento (UE) n. 2021/2116 del 2 dicembre 2021 “sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013”;
- il Regolamento (UE) 2022/126 del 7 dicembre 2021 “che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA)”;
- il Regolamento (UE) 2022/1172 del 4 maggio 2022, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- il Regolamento (UE) 2022/1317 del 27 luglio 2022 “che prevede deroghe al regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione delle norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (norme BCAA) 7 e 8 per l'anno di domanda 2023”;
- Regolamento (UE) 2024/1468 del 14 maggio 2024 “che modifica i regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 per quanto riguarda le norme sulle buone condizioni agronomiche e ambientali, i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali, la modifica dei piani strategici della PAC, la revisione dei piani strategici della PAC e le esenzioni da controlli e sanzioni”
- il Decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 362512 del 23 agosto 2022 recante “Attuazione del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1317 della Commissione del 27 luglio 2022 che prevede deroghe al regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione delle norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (BCAA) 7 e 8, per l'anno di domanda 2023”;
- il Piano Strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia (PSP), approvato dalla Commissione con Decisione di esecuzione C(2022) 8645 finale del 02 dicembre 2022;
- il Decreto legislativo n. 42 del 17 marzo 2023 “Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune” (c.d. Decreto Sanzioni);
- il Decreto legislativo n. 188 del 23 novembre 2023 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42, in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune;
- il Decreto del MASAF del 4 agosto 2023 n. 410739 “Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i controlli relativi agli interventi basati sulla superficie o basati sugli animali del Piano strategico della PAC, soggetti al Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) compresi quelli di condizionalità e di ammissibilità” (c.d. DM Controlli SIGC);
- il Decreto del MASAF del 9 marzo 2023 n. 147385 “Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale” (c.d. DM Condizionalità rafforzata);

- il Decreto del MASAF del 29 febbraio 2024 n. 101344 “Modifica del decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 9 marzo 2023, n. 147385 recante “Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all’uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale”;
- il Decreto del MASAF del 28 giugno 2024 n. 289235 “Attuazione del Regolamento (UE) 2024/1468 del Parlamento e del Consiglio recante semplificazione di determinate norme della PAC 2023-2027 e termini di presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola comune per l’anno 2024”, nel quale si stabilisce che:
 - art. 5 (lett. a) “sui beneficiari dei pagamenti della programmazione 2014-2022 e/o delle programmazioni precedenti la programmazione 2014-2022, finanziati con i fondi relativi a tali programmazioni e che ricevano contemporaneamente pagamenti nell’ambito del PSP ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2115 si eseguono i controlli sulle regole di condizionalità rafforzata (sia BCAA sia CGO) della programmazione 2023-2027 e si applicano le relative sanzioni previste dal Regolamento (UE) 2021/2116”;
 - art. 5 (lett. b) “gli agricoltori la cui azienda ha una dimensione massima non superiore a 10 ettari di superficie agricola dichiarata ai sensi dell’articolo 69(1) del regolamento 2021/2116, sono esentati sia dai controlli di cui alla condizionalità sancita all’articolo 83 del regolamento (UE) 2021/2116 che da quelli di cui agli articoli 96 e 97 del regolamento (UE) 1306/2013 e dalle relative sanzioni”;
 - art. 4 “il titolo della norma BCAA 6 è sostituito dal seguente: «Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili, quale determinata dagli Stati membri»”;
 - Allegato I “modifica della norma BCAA 7, con introduzione della diversificazione colturale” e “modifica della norma BCAA 8, con eliminazione del requisito relativo alla percentuale minima della superficie agricola da destinare a superfici o elementi non produttivi”;
- la Deliberazione della Giunta della Regione Piemonte n. 17-6532 del 20 febbraio 2023 con oggetto “Regolamento (UE) 2021/2115. Adozione del “Complemento Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Piemonte” in attuazione del Piano strategico nazionale PAC (PSP) 2023-2027 approvato con Decisione della Commissione europea C(2022)8645 del 2 dicembre 2022”;
- la Deliberazione della Giunta della Regione Piemonte n. 3-634 del 23/12/2024 (pubblicata sul B.U. n. 52 suppl.2 del 27/12/2024) con la quale la Giunta Regionale ha modificato la DGR n. 43-7214 del 13/7/2023 e s.m.i., che aveva definito in ultimo le regole regionali in materia di condizionalità, al fine di adeguarle alle modifiche apportate durante il 2024 alle pertinenti norme unionali e nazionali;
- la nota di AGEA Coordinamento n° 86932 del 30/10/2025 “Condizionalità rafforzata – Disciplina e controlli a norma del Reg. (UE) 2021/2115 - campagna 2025”;
- la nota di AGEA Coordinamento n. 55204 del 09/07/2025 “Procedura di selezione del campione di controllo per gli anni di domanda 2024 e seguenti per gli interventi soggetti al Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) basati sulla superficie e sugli animali e per i requisiti di condizionalità;
- la (Determinazione ARPEA n° 267 – 2025 del 25/11/2025 e Determinazione ARPEA n° 268 – 2025 del 25/11/2025 “Convenzione operativa per l’effettuazione dei controlli ufficiali valevoli ai fini della condizionalità (condizionalità PAC 2014-2022 e condizionalità rafforzata PAC 2023-2027) nel campo della salute, sanità e benessere degli animali per i beneficiari (proprietari/detentori/operatori) di allevamenti che richiedono contributi comunitari ai sensi del regolamento (UE) n. 2115/2021, pagamenti annuali ai sensi degli articoli 70, 71 e 72 dello stesso regolamento e che devono rispettare i criteri di gestione obbligatoria previsti dalla normativa unionale” tra ARPEA e Regione Piemonte - Direzione Sanità – Coordinamento Dei Servizi Veterinari - Settore Prevenzione, Sanità Pubblica, Veterinaria E Sicurezza Alimentare”;

Dato atto che:

- Per la vecchia programmazione (2014-2022), vale il seguente elenco di Criteri di Gestione Obbligatori e norme di Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali:
 - ✓ **BCAA1** - Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua;
 - ✓ **BCAA2** - Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione;
 - ✓ **BCAA3** – Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire l'inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell'allegato della direttiva 80/68/CEE nella sua versione in vigore l'ultimo giorno della sua validità, per quanto riguarda l'attività agricola;
 - ✓ **BCAA 4** - Copertura minima del suolo: Impegno a) copertura vegetale durante tutto l'anno; Impegno b) copertura vegetale per 90 giorni consecutivi tra il 15/09 e il 15/05, oppure adottare tecniche per la protezione del suolo (minimum tillage, ecc.);
 - ✓ **BCAA 5** - Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione: Impegno a) solchi acquai temporanei; Impegno b) divieto di livellamenti non autorizzati; Impegno c) manutenzione della rete idraulica aziendale;
 - ✓ **BCAA 6** - Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante;
 - ✓ **BCAA 7** - Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive;
 - ✓ **CGO1** - Direttiva 91/676/CEE – Protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;
 - ✓ **CGO 2** - Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
 - ✓ **CGO 3** - Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
 - ✓ **CGO 4** - Regolamento (CE) 178/2002 del Parlamento europeo e del consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare;
 - ✓ **CGO 5** - Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β -agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3);
 - ✓ **CGO 6** - Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini (GU L 213 del 8.8.2008, pag. 31);
 - ✓ **CGO 7** - Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 del 11.8.2000, pag. 1);
 - ✓ **CGO 8** - Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli ovini e dei caprini che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8);

- ✓ **CGO 9** - Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1);
 - ✓ **CGO 10** – Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE;
 - ✓ **CGO 11** - Direttiva 2008/119/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7);
 - ✓ **CGO 12** - Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 47 del 18.2.2009, pag. 5);
 - ✓ **CGO 13** - Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 dell'8.8.1998, pag. 23);
- Per la nuova programmazione (2023-2027) vale il seguente elenco di Criteri di Gestione Obbligatori e norme di Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali:
- ✓ **BCAA 1** - Mantenimento dei prati permanenti sulla base di una percentuale di prati permanenti in relazione alla superficie agricola a livello nazionale, regionale, subregionale, di gruppo di aziende o di azienda rispetto all'anno di riferimento 2018. Diminuzione massima del 5 % rispetto all'anno di riferimento;
 - ✓ **BCAA 2** - Protezione di zone umide e torbiere;
 - ✓ **BCAA 3** - Divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante;
 - ✓ **BCAA 4** - Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua;
 - ✓ **BCAA 5** - Gestione della lavorazione del terreno per ridurre i rischi di degrado ed erosione del suolo, tenendo anche conto del gradiente della pendenza;
 - ✓ **BCAA 6** - Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili, quale determinata dagli Stati membri;
 - ✓ **BCAA 7** - Rotazione delle colture sui seminativi, ad eccezione delle colture sommerse;
 - ✓ **BCAA 8** - A. Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio; B. Divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli 16/136;
 - ✓ **BCAA 9** - Divieto di conversione o aratura dei prati permanenti indicati come prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale nei siti di Natura 2000;
 - ✓ **CGO 1** - Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1): articolo 11, paragrafo 3, lettera e) e lettera h), per quanto riguarda i requisiti obbligatori per controllare le fonti diffuse di inquinamento da fosfati;
 - ✓ **CGO 2** - Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (G.U. L 375 del 31.12.1991, pag. 1) (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1): articoli 4 e 5;
 - ✓ **CGO 3** - Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7): articolo 3, paragrafo 1, articolo 3, paragrafo 2, lettera b), articolo 4, paragrafi 1, 2 e 4;
 - ✓ **CGO 4** - Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7): articolo 6, paragrafi 1 e 2;

- ✓ **CGO 5** - Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1): articoli 14 e 15, articolo 17, paragrafo 11, e articoli 18, 19 e 20;
- ✓ **CGO 6** - Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β - agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3): articolo 3, lettere a), b), d) ed e), e articoli 4, 5 e 7;
- ✓ **CGO 7** - Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1): articolo 55, prima e seconda frase;
- ✓ **CGO 8** - Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71): articolo 5, paragrafo 2, e articolo 8, paragrafi da 1 a 5 articolo 12 in relazione alle restrizioni all'uso dei pesticidi in zone protette definite sulla base della direttiva 2000/60/EC e della legislazione relativa a Natura 2000 articolo 13, paragrafi 1 e 3, sulla manipolazione e lo stoccaggio dei pesticidi e lo smaltimento dei residui;
- ✓ **CGO 9** - Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7): articoli 3 e 4;
- ✓ **CGO 10** - Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 47 del 18.2.2009, pag. 5): articoli 3 e 4;
- ✓ **CGO 11** - Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 dell'8.8.1998, pag. 23): articolo 4.

Considerato che per l'anno 2025:

- si rende necessario formalizzare le procedure di controllo e il meccanismo di calcolo delle riduzioni ed esclusioni inerenti la Condizionalità rafforzata (PAC 2023/2027) sul territorio della Regione Piemonte;
- per le aziende che siano finanziati esclusivamente con i fondi relativi a tali programmazioni 2014-2022 si confermano le procedure di controllo e il meccanismo di calcolo delle riduzioni ed esclusioni inerenti la Condizionalità (PAC 2014/2022) come da circolare Arpea di cui alla Determinazione ARPEA n. 176-2022 del 14/09/2022 "Approvazione del documento inerente applicazione della normativa unionale, nazionale e regionale in materia di condizionalità sul territorio della Regione Piemonte. Anno 2022".
- si conferma la procedura di gestione dei debiti di Condizionalità rafforzata e Condizionalità a seguito di segnalazioni degli organismi di controllo competenti già in uso per la campagna precedente.

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

di approvare i seguenti documenti allegati alla presente determina per farne parte integrante e sostanziale:

1. "Applicazione della normativa unionale, nazionale e regionale in materia di condizionalità rafforzata sul territorio della Regione Piemonte. Anno 2025";

2. “Procedura di gestione dei debiti di condizionalità a seguito di segnalazioni degli organismi di controllo competenti”;

e di assicurarne la massima diffusione tramite la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Arpea:

www.arpea.piemonte.it

Fabrizio Stranda

(Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.21 del d.lgs. 82/2005)